

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Cagliari s.c.
Viale Francesco Ciusa 52 - 09131 - CAGLIARI (CA)
Tel. : 070468521 - Fax: 07046852120-121
Email: direzione@bcccagliari.bcc.it - PEC: 07096.bcccagliari@actaliscertymail.it - Sito internet: <http://www.bancadicagliari.it>
Registro delle Imprese della CCIAA di Cagliari n. 230129
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5594 - cod. ABI 07096
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A10344
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) del Credito Cooperativo.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza

(Cognome e Nome/Ragione Sociale)

(Indirizzo)

(Recapito telefonico e indirizzo e-mail)

(Iscrizione ad Albo o Elenco)

(Numero di iscrizione all'Albo o Elenco)

(Qualifica)

CHE COS'E' L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI

L'operazione consente al cliente di ottenere dalla Banca, previo versamento alla medesima della relativa provvista in denaro contante oppure mediante addebito in conto corrente, l'emissione di assegni circolari a favore dello stesso richiedente o di terzi, nonché di apporre o meno al titolo la clausola di Non Trasferibilità.

La clausola di Non Trasferibilità è obbligatoria per assegni di importo pari o superiore alla soglia tempo fissata ai sensi della normativa anticiclaggio, attualmente pari a 1.000 euro (art. 49 D.lgs. n. 231/2007).

Gli assegni circolari sono rilasciati dalla Banca per conto di ICCREA Banca, che è quindi l'istituto emittente.

Chi richiede l'emissione di assegno circolare può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo stesso.

Tra i **principali rischi** va considerato lo smarrimento del titolo, soprattutto se l'assegno circolare non reca la clausola di non trasferibilità, poiché può essere incassato fraudolentemente da parte di terzi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di firmare la richiesta di emissione dell'assegno circolare è quindi necessario **leggere attentamente il presente foglio informativo**.

| Voce | Importo |
|---|---------------------------|
| Commissioni per emissione assegni fino a 500 € | 1,00 Eur per ogni assegno |
| Commissioni per emissione assegni fino a 2.000 € | 1,00 Eur per ogni assegno |
| Commissioni per emissione assegni fino a 5.000 € | 2,00 Eur per ogni assegno |
| Commissioni per emissione assegni fino a 20.000 € | 4,00 Eur per ogni assegno |
| Commissioni per emissione assegni fino a 50.000 € | 4,00 Eur per ogni assegno |
| Commissioni per emissione assegni fino a 100.000 € | 4,00 Eur per ogni assegno |
| Altre commissioni sull'importo totale dell'operazione | Non previste |
| Spese | Non previste |

| | |
|--|---------------------------|
| Imposta di bollo per rilascio assegno circolare in forma libera (D. lgs. 231/2007) | 1,50 Eur per ogni assegno |
|--|---------------------------|

RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Cagliari s.c. - Viale Francesco Ciusa 52 - 09131 - CAGLIARI (CA, mail reclami@bcccagliari.bcc.it e PEC 07096.bcccagliari@actaliscertymail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

| | |
|--------------------------------|---|
| Assegno circolare | <p>L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine, emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente. Il titolo contiene l'obbligazione diretta e principale della banca emittente di pagare la somma nello stesso indicata ed assume, di conseguenza, la forma del vaglia cambiario. E' un titolo formale, perché soggetto all'osservanza di particolari requisiti di forma in mancanza dei quali l'assegno circolare è invalido.</p> <p>Tali requisiti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la denominazione "assegno circolare" inserita nel contesto del titolo; - la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata; - l'indicazione del prenditore (beneficiario); - l'indicazione della data e del luogo di emissione; - la sottoscrizione dell'istituto emittente. |
| Clausola di Non Trasferibilità | <p>Se un assegno porta la clausola " non trasferibile " non può essere pagato a soggetto diverso dal beneficiario; non ammessa infatti la " girata " se non quella - eventuale - " per l'incasso " a favore della Banca incaricata dal Beneficiario di curarne la presentazione alla Banca emittente. La clausola " non trasferibile " è obbligatoria per gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro.</p> |